



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n.903. Proroga dei provvedimenti di accreditamento rilasciati "con riserva".		
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI <div style="text-align: right;"> (Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE </div>	
DI CONCERTO	_____ <div style="text-align: right;"> IL DIRETTORE </div>	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio <div style="text-align: right;"> (MARCO MARAFINI) </div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 18/02/2021 prot. 87		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

 (LUIGI FERDINANDO NAZZARO)
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

 IL PRESIDENTE

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n.903. Proroga dei provvedimenti di accreditamento rilasciati “con riserva”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”*;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;

la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*;

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 che sancisce l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107;

la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: *“DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento.”*;

la Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2017 n.G18673: *“DGR n.903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione del Sistema di qualità dei*

Nidi d'Infanzia della Regione Lazio e dei Modelli di Domanda per l'accreditamento regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata.”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 916: *“Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903: "DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento.".* Deroga per l'anno educativo 2019/2020 e riapertura del termine fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2016, n.327: *"Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n.703/2003 e n.396/2004"*;

CONSIDERATO

che la citata legge regionale n. 7/2020 stabilisce:

- ✓ all'articolo 45, comma 1, che *“Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità”*;
- ✓ all'art. 52, che *“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge”*;
- ✓ all'articolo 56, che *“Fino alla approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi di infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi di infanzia”*;

che la disciplina di accreditamento, approvata con la DGR n.903/2017, stabilisce:

- ✓ all'art. 7, comma 1, che: *“L'Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo provvedimento”*;
- ✓ all'art. 7, comma 1, secondo periodo, che: *“Qualora la disponibilità dell'immobile presso il quale è attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l'accreditamento potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un minimo di un anno educativo.”*;
- ✓ all'articolo 4, comma 1, che i nidi che presentino domanda di accreditamento, debbano *“essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente, adeguata e/o aggiornata alle ultime normative in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Qualora la stessa non sia aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n. 59/1980 così come modificata dall'articolo 1, comma 19, della L.R. n.12 del 28 agosto 2011, i nidi saranno accreditati “con riserva” e avranno l'obbligo di adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio dell'Accreditamento Regionale*

eventualmente concesso, pena la decadenza dell'Accreditamento Regionale e l'impossibilità di ottenere un nuovo accreditamento per l'anno successivo";

PRESO ATTO che ad oggi risultano accreditati 615 nidi d'infanzia pubblici e privati e che, di questi, 133 risultano accreditati "con riserva", ai sensi dell'art. 4, comma 1, della disciplina di accreditamento ed il relativo provvedimento di accreditamento scade prima della fine dell'anno educativo 2021-2022 (31 luglio 2022);

CONSIDERATO che l'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2011 richiede i necessari sopralluoghi, per la verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi, da parte del Comune, delle ASL competenti e dei VVF;

che il perdurare dello stato di emergenza correlato alla pandemia da COVID-19, ancora in corso, ha creato e crea un effettivo impedimento alle verifiche necessarie per l'istruttoria dei procedimenti di rinnovo dell'accreditamento, che coinvolgono le strutture organizzative dei Comuni e delle Asl di riferimento;

che l'art 45, comma 2, della citata Legge Regionale n.7/2020, tra l'altro, prevede che: "[...] *L'accreditamento di cui al comma 1 costituisce:*

a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;

b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.;"

quindi, che l'impossibilità di rinnovare l'accreditamento determina, per i Comuni, l'impossibilità di continuare a garantire il servizio pubblico di nido d'infanzia laddove presente e per i soggetti privati l'impossibilità di garantire alle famiglie l'accesso ai contributi pubblici previsti dalla normativa statale e regionale determinando di fatto una sospensione dei servizi;

inoltre, che le contingenti, già indicate, difficoltà operative incidono in particolare sui nidi che hanno ottenuto l'accreditamento "con riserva" e che, per le stesse ragioni e per cause a loro non imputabili, potrebbero non essere nelle condizioni di ottenere le nuove autorizzazioni al funzionamento determinandosi, di fatto, l'interruzione del servizio nel corso di questo anno educativo (2020-2021) o del prossimo (2021-2022) generando notevoli difficoltà all'utenza e alle loro famiglie;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'adozione della nuova deliberazione di Giunta regionale che detterà i nuovi requisiti di accreditamento *ex art. 45, comma 1, legge regionale 7/2020*, per i motivi sopra indicati di prorogare al 31 luglio 2022 (termine dell'anno educativo 2021-2022), in deroga all'art. 4, comma 1, dell'allegato alla DGR n. 903/2017, i provvedimenti di accreditamento regionale rilasciati "con riserva" e che scadranno prima della medesima data;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- di prorogare al 31 luglio 2022, in deroga all'art. 4, comma 1, dell'allegato alla DGR n. 903/2017, i provvedimenti di accreditamento regionale rilasciati "con riserva" e che scadranno prima della medesima data.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.